



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. 0260-13

DEL 19 LUG. 2013

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 36;
- VISTO** lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, così come modificato dal DPCM 20 novembre 2009, n. 171;
- VISTO** il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “*riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*”;
- VISTO** l’articolo 3, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 178/2012 di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
- TENUTO CONTO** del verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale dell’8 febbraio 2013 di proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali CRI;
- VISTA** l’Ordinanza Commissariale n. 78 dell’8 febbraio 2013 relativa all’insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali;
- VISTA** l’Ordinanza Presidenziale n. 134 del 7 maggio 2013 con la quale si è disposto di approvare in via definitiva il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della CRI adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48 dello Statuto in coerenza con il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
- VISTE** in particolare, le funzioni attribuite al Direttore Regionale dall’articolo 22 del vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Croce Rossa Italiana;
- VISTO** quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. in materia di somministrazione lavoro;

ATTESO quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ove si dispone "per esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

ATTESO che molte unità territoriali della Croce Rossa Italiana ricorrono a forme flessibili di lavoro ivi compreso l'impiego di personale in regime di somministrazione lavoro per far fronte ad esigenze convenzionali;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 658/10 del 27 dicembre 2010 con la quale è stato disposto che dalla data del 27 dicembre 2010 "i comitati locali, provinciali e regionali della CRI non potranno ricorrere a personale esterno all'Associazione in regime di somministrazione, né potranno rinnovare i contratti di somministrazione attualmente in essere se non previo nulla osta del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione del Comitato Centrale";

VISTO il promemoria del 17 luglio 2013 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA


1. a far data dalla presente Ordinanza Presidenziale i Direttori Regionali, ognuno per il territorio di competenza, autorizzano, sotto la propria responsabilità, il ricorso all'utilizzo di ore lavoro in regime di somministrazione previa verifica:
 - a. dell'impossibilità di fare fronte alle esigenze di personale con unità lavorative, sia civili che appartenenti al Corpo Militare, dello stesso Comitato o provenienti – tramite trasferimento – da altri Comitati dell'Ente;
 - b. dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria che deve essere garantita dalle unità interessate nell'ambito dei propri bilanci;
 - c. della capacità del Comitato interessato, nel caso di trasferimento di un'unità di personale da altro Comitato, di rimborsare al Comitato Centrale gli oneri stipendiali e gli oneri a questi connessi;
2. le Direzioni Regionali trasmettono mensilmente i dati relativi alle autorizzazioni concesse al Dipartimento Risorse Umane e ICT – Servizio Reclutamento Organizzazione e Sviluppo Professionale della Croce Rossa Italiana;
3. l'Ordinanza Commissariale n. 658/10 del 27 dicembre 2010 è revocata dalla data del presente provvedimento.

Il Presidente Nazionale
(Avv. Francesco Rocca)



L'atto amministrativo **non** comporta oneri
Servizio Economico-Finanziario

Il Dirigente *rende atto*
(Dott.ssa Patrizia De Luca)



0260-13
19 LUG. 2013



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Dipartimento Risorse Umane e ICT

Servizio Reclutamento Organizzazione e Sviluppo Professionale

CRI/CC/ 0040621 del 17 LUG. 2013

Promemoria per il Presidente Nazionale

Oggetto: utilizzo ore lavoro in regime di somministrazione.

Con Ordinanza Commissariale n. 658 del 27 dicembre 2010 si è disposto che a decorrere dalla predetta data “i comitati locali, provinciali e regionali della CRI non potranno ricorrere a personale esterno all'Associazione in regime di somministrazione, né potranno rinnovare i contratti di somministrazione attualmente in essere se non previo nulla osta del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione del Comitato Centrale”.

Come noto, infatti, l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che “per esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”, ivi compreso il ricorso alla somministrazione lavoro.

A tal proposito, considerato che molte unità territoriali della CRI ricorrono a forme flessibili di lavoro, ivi compreso l'impiego di personale in regime di somministrazione, per far fronte ad esigenze convenzionali ed alla luce della autonomia gestionale ed organizzativa dei Direttori Regionali, si sottopone alle valutazioni della SV la bozza di Ordinanza Presidenziale, allegata al presente promemoria, con la quale si dispone di affidare alle Sedi Regionali, territorialmente competenti, il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo di ore lavoro in regime di somministrazione.

Tali autorizzazioni saranno rilasciate dalle Direzioni Regionali previa verifica:

- a. dell'impossibilità di fare fronte alle esigenze di personale con unità lavorative, sia civili che appartenenti al Corpo Militare, dello stesso Comitato o provenienti – tramite trasferimento – da altri Comitati dell'Ente;
- b. dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria che deve essere garantita dalle unità interessate nell'ambito dei propri bilanci;

0260-13
19 LUG. 2013

- c. della capacità del Comitato interessato, nel caso di trasferimento di un'unità di personale da altro Comitato, di rimborsare al Comitato Centrale gli oneri stipendiali e gli oneri a questi connessi;

Le Direzioni Regionali saranno, altresì, tenute a trasmettere mensilmente i dati relativi alle autorizzazioni concesse al Dipartimento Risorse Umane e ICT – Servizio Reclutamento Organizzazione e Sviluppo Professionale della Croce Rossa Italiana.

L'Ordinanza Commissariale n. 658/10 del 27 dicembre 2010 viene, pertanto, revocata.

Sede, **17 LUG. 2013**

Il Dirigente
(Dott. Carlo Monti)

Il Capo Dipartimento
(Dott.ssa Elisabetta Paccapelo)

0260-13
19 LUG. 2013